



ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO (D.M. 221/03)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19
Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 17
D.M. 30 giugno 2003, n. 221
D.L. 31 gennaio 2007, n. 7
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le attività di facchinaggio cui si applicano le disposizioni del D.M. 221/03 sono quelle elencate nella tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 3 dicembre 1999, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, e precisamente, come indicate nell'art. 2 del citato D.M. 221/03:

a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'art. 21 della L. 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni;

b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

Si precisa che le attività prese in considerazione dal regolamento sono esclusivamente quelle affidate in *outsourcing*, ed esercitate quindi per conto di terzi: non rileva pertanto, ai fini del D.M. 221/03, l'attività svolta nell'ambito del ciclo di produzione.

Le attività di cui alla lettera b), inoltre, non rilevano autonomamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel ridetto regolamento, ma solo se preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti e, quindi, all'attività di facchinaggio.

Infine, qualora l'attività principale dell'impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso, e quella del facchinaggio sia un'attività marginale, meramente strumentale e di servizio alle prime, all'impresa non potrà essere applicata la normativa in questione. Ove, di contro, l'attività di facchinaggio venga offerta a terzi, anche una sola volta, come prestazione autonoma o prevalente, risulterà necessario procedere all'iscrizione ai sensi del D.M. 221/03.

CONSORZI

I consorzi di cui all'art. 2612 c.c., che esercitano effettivamente l'attività di facchinaggio, devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività, come tutte le altre imprese, e risultare in possesso di tutti i requisiti di legge.

I consorzi che svolgono invece l'attività di coordinamento della produzione e degli scambi tra le imprese consorziate, autonomamente abilitate, ai fini dell'iscrizione indicano una o più imprese del consorzio, affidatarie dei servizi, dotate dei requisiti di cui all'art. 7 del D.M. 221/03.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE

L'attività di facchinaggio può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata (S.C.I.A. 221/03), unitamente alla necessaria documentazione.

- [ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE \(IMPRESE INDIVIDUALI\)](#)
- [ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE \(IMPRESE COLLETTIVE\)](#)

Unitamente alla prescritta documentazione, occorre allegare anche copia della S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di facchinaggio prodotta al S.U.A.P. del comune territorialmente competente, nonché la ricevuta di regolarità formale della S.C.I.A. rilasciata dal S.U.A.P. ex art. 5 c. 4 del D.P.R. 160/2010, oppure attestazione "comunque formata" con cui il S.U.A.P. dichiara che non vi sono motivi ostativi all'inizio dell'attività.

Nel compilare la pratica, **attribuire ad almeno uno degli allegati il Codice Documento C23.**

1. REQUISITI DI ONORABILITÀ (Art. 7 D.M. 221/03)

Il titolare dell'impresa individuale, l'accomandatario o amministratore unico (*con la dichiarazione di cui all'[Allegato A – modello S.C.I.A. 221/03](#)*), tutti i soci di società in nome collettivo, gli ulteriori accomandatari delle società in accomandita e gli ulteriori amministratori di qualsiasi altro tipo di società, comprese le cooperative, nonché eventuali institori e procuratori preposti all'esercizio dell'impresa o di un ramo della stessa (*con la dichiarazione di cui all'[Intercalare all'Allegato A – modello Intercalare 221/03](#)*), devono attestare il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a) assenza di sentenza penale definitiva di condanna, o mancanza di pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- b) assenza di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 159/11 e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
- e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;

Inoltre, sempreché non siano già tenuti a produrre una delle suddette dichiarazioni di onorabilità, i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11 devono rendere una [Autocertificazione antimafia](#).

FASCE DI CLASSIFICAZIONE (Art. 8 D.M. 221/03)

Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al **volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio**, nello specifico settore di attività. Le imprese esercenti l'attività di facchinaggio da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese che iniziano l'attività di facchinaggio sono inserite nella fascia iniziale.

Le fasce di classificazione sono le seguenti:

- a) inferiore a 2,5 milioni di euro;
- b) da 2,5 a 10 milioni di euro;
- c) superiore a 10 milioni di euro.

Ai fini dell'inserimento (iscrizione/variazione) nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve presentare un'apposita dichiarazione ([Allegato B](#)), corredata dalla documentazione prevista, e cioè dall'elenco, reso ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti.

Le imprese di nuova costituzione sono esentate dalla produzione dell'elenco a corredo, ma dovranno comunque presentare il modello di cui all'[Allegato B](#).

All'impresa non è consentito stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.

Qualora si verifichi una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, essa deve essere comunicata entro trenta giorni dal verificarsi (*per le società tenute al deposito del bilancio d'esercizio tale termine è di 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio, mentre per le altre imprese il termine è di trenta giorni dalla scadenza di legge per gli adempimenti fiscali*); in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. L'inosservanza, da parte dell'impresa, dell'obbligo di comunicare tali variazioni, comporta la sua assoggettabilità alle sanzioni previste dall'art. 13 del D.M. 221/03.

DIRITTI DI SEGRETERIA – IMPOSTA DI BOLLO

Alla presentazione delle segnalazioni di inizio dell'attività di facchinaggio (S.C.I.A.), e delle domande di inserimento (iscrizione/variazione) in una delle fasce di classificazione, dalle imprese è dovuto un diritto di segreteria pari a:

Imprese individuali e soggetti solo R.E.A.

- **27 €** (*modalità telematica/supporto informatico*)

Società ed enti collettivi

- **45 €** (*se la segnalazione è trasmessa in modalità telematica*)

- **65 €** (*se la segnalazione è presentata su supporto informatico*)

prelevati dal conto Telemaco dell'incaricato alla trasmissione della pratica o, in alternativa, da versare tramite il [sistema di pagamento elettronico PagoPA](#). Per le pratiche presentate allo sportello su supporto informatico, il diritto può essere versato direttamente alla cassa della Camera di Commercio.

Alla presentazione della domanda di inserimento (iscrizione/variazione) nelle fasce di classificazione, dalle imprese è dovuta anche l'imposta di bollo, nella misura prevista per le istanze telematiche dalla vigente normativa. L'imposta non è dovuta dalle ONLUS (Coop. Sociali, ecc.).

Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito all'attività di facchinaggio, scrivere all'indirizzo di posta elettronica: leggi.speciali@fr.camcom.it